



Numero 7 15 ottobre 2009

InformaContratto

Fim Cisl nazionale Corso Trieste 36 - 00198 Roma www.fim.cisl.it

In data 15 ottobre 2009 è stata raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici 2010-2012 sottoscritta da FIM e UILM e da FEDERMECCANICA.

L'ipotesi verrà sottoposta agli organismi dirigenti. Il consiglio generale della FIM è convocato per mercoledì 21 ottobre 2009 a Roma. Successivamente sarà convocata l'assemblea nazionale dei delegati e RSU FIM e UILM. Nel frattempo si terranno le assemblee nei luoghi di lavoro e l'ipotesi di accordo sarà sottoposta al referendum degli iscritti.

Ecco una sintetica esposizione dei contenuti:

FONDO SOLIDARISTICO DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

Si tratta di un fondo solidaristico, costituito nell'ambito dell'organismo bilaterale, finalizzato a interventi di sostegno al reddito a favore di lavoratori che vi abbiano volontariamente aderito, e il cui reddito subisca riduzioni per periodi prolungati.

Le specifiche fattispecie e i requisiti soggettivi dei lavoratori beneficiari saranno definiti di comune accordo tra le parti.

Tale forma di bilateralità sarà definita in modo da avere i benefici fiscali e le incentivazioni al funzionamento previste per i sistemi integrativi di welfare.

Le attività del fondo saranno finanziate dalla contribuzione di tutte le aziende con un intervento di 2 € mensili per ciascun lavoratore in forza nel 2011 e nel 2012. Tali quote verranno versate nel fondo a gennaio 2012 (per le quote del 2011) e a gennaio 2013 (per quelle del 2012). I lavoratori che aderiranno al fondo cominceranno a versare 1€ mese dal 1° gennaio 2012 e le quote versate dai lavoratori verranno versate al fondo a gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2013 le aziende verseranno 2 € mese per ciascun lavoratore aderente e i lavoratori che hanno aderito al fondo 1€ mese.

E' obiettivo comune delle parti rendere operativo il fondo dal 1/1/2012.

E' prevista una verifica entro giugno 2011 sulle condizioni normative e fiscali al fine di fissare definitivamente la destinazione del fondo.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Le parti nel rispetto delle regole condivise previste dal protocollo del 23 luglio 93 come integrato dall'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 hanno definito specifiche linee guida e procedure per la diffusione della contrattazione aziendale nelle piccole aziende, anche prive di RSU.

Entro dicembre 2010 verranno definiti: le procedure, i tempi e le modalità per il rinnovo; le materie oggetto di trattativa nella contrattazione aziendale. Verrà anche valutata la possibilità di definire "modalità e ambiti di confronto aziendale sulla materia dell'inquadramento professionale"; una disciplina delle procedure di conciliazione ed arbitrato da attivarsi in caso di controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle clausole del CCNL riferite alla contrattazione aziendale, tenendo conto di quanto già disciplinato nel precedente contratto.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'aliquota contributiva a carico delle aziende sarà elevata all'1,4% dal 1° gennaio 2012 e all'1,6% dal 1° gennaio 2013, a condizione che i lavoratori aderenti contribuiscano con pari quota. (occorre tenere presente che oggi l'aliquota è dell'1,2% e che oltre il 70% dei lavoratori aderenti versa già una aliquota superiore). Dal 1° gennaio 2013 anche l'aliquota a favore degli apprendisti diventerà del 1,6%.

GRUPPO DI STUDIO PARITETICO IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Istituzione di un gruppo di studio paritetico entro 6 mesi con il compito di monitorare, studiare l'evoluzione legislativa in materia riguardante il mercato del lavoro, le tipologie contrattuali, gli ammortizzatori sociali e la partecipazione dei lavoratori con il fine di elaborare proposte condivise da sottoporre alle parti su queste materie.

REFERENTE PER LA FORMAZIONE

Nelle aziende con oltre 300 dipendenti la RSU potrà individuare al proprio interno un componente che sarà referente specialistico dell'azienda in materia. Tale referente che sarà adeguatamente formato, avrà il potere di firma sui piani di formazione condivisi.

LAVORATORI MIGRANTI

Materiale informativo in lingua inglese e francese per i lavoratori stranieri, traduzione anche delle normative sulla sicurezza del lavoro, corsi di lingua italiana.

CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRATI

Nuova disciplina contrattuale che assicura il riconoscimento del premio di risultato in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato. Si terrà inoltre conto, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, dei periodi complessivamente prestati presso il medesimo datore di lavoro, anche in modo frazionato, per il calcolo della anzianità ai fini degli scatti e della mobilità professionale purchè non interrotti da periodi di lavoro superiori a 12 mesi. Tale disciplina sull'anzianità vale anche per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione.

Inoltre per i lavoratori a tempo determinato vi è il diritto di precedenza nella assunzione a tempo indeterminato.

PART-TIME

Nuova disciplina sulla tutela dei lavoratori a tempo parziale che entrerà in vigore al 1° gennaio 2012, salvo possibile anticipazione per accordo aziendale. La regolamentazione contrattuale disciplina le cosiddette clausole elastiche e flessibili introducendo nuove tutele per i lavoratori. Inoltre fissa le percentuali in caso di spostamento dell'orario accettato dal lavoratore (clausole elastiche) la percentuale prevista è pari al 10%. Nel caso di variazione in aumento della durata della prestazione (clausole flessibili massimo del 25% dell'orario a part-time) il lavoratore che accetta avrà una maggiorazione del 15%.

Un volta accettate le clausole elastiche e flessibili il lavoratore può revocare la sua scelta secondo una serie di casistiche, puntualmente elencate nel testo contrattuale.

AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA

Ampliamento delle funzioni del RLS con l'introduzione dell'esplicito riferimento ai "livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente. Istituzione dell'RLSA (rappresentante dei lavoratori per la salute e l'ambiente) nelle aziende di cui alla legge 238/05, aziende a rischio di incidente rilevante.

DIRITTO ALLO STUDIO

Per il conseguimento del diploma di scuola media superiore le ore di permesso per l'ultimo triennio passano da 80 a 120 (40 ore all'anno) cumulabili con i benefici già previsti dal contratto.

INCREMENTO DEI MINIMI SALARIALI

Livello	Totale aumento Contratto	PARAMETRI	dal 1° gennaio 2010	dal 1° gennaio 2011	dal 1° gennaio 2012
I	€ 68,75	100	€ 17,50	€ 25,00	€ 26,25
II	€ 80,44	117	€ 20,48	€ 29,25	€ 30,71
III	€ 94,88	138	€ 24,15	€ 34,50	€ 36,23
IV	€ 100,38	146	€ 25,55	€ 36,50	€ 38,33
V	€ 110,00	160	€ 28,00	€ 40,00	€ 42,00
V s	€ 121,69	177	€ 30,98	€ 44,25	€ 46,46
VI	€ 130,63	190	€ 33,25	€ 47,50	€ 49,88
VII	€ 144,38	210	€ 36,75	€ 52,50	€ 55,13

VERIFICA SUGLI SCOSTAMENTI : il recupero degli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale avverrà nel luglio 2012 e troverà applicazione con le retribuzioni del mese di settembre 2012.

ELEMENTO PEREQUATIVO

Dal 1° gennaio 2011 il valore dell'elemento perequativo è incrementato di 195 euro portando il totale a 455 euro annui. La disciplina rimane quella già prevista dal precedente contratto.

SCADENZA E DURATA

Il contratto entra in vigore l'1/1/2010 e scade il 31/12/2012

QUOTA CONTRATTO

Le aziende metteranno in busta paga nel mese di aprile 2010 un modulo per accettare o rifiutare la sottoscrizione di una quota una tantum di 30 euro per i lavoratori non iscritti al sindacato, come quota associativa straordinaria per le spese contrattuali.

